CAMERA DEI DEPUTATI N. 307

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MAZZUCA

Norme per favorire l'affidamento internazionale dei minori

Presentata il 30 maggio 2001

Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge ha per scopo la parziale abrogazione delle norme di diritto italiano che limitano fortemente la possibilità di stipulare accordi internazionali per l'affidamento di minori stranieri.

In tale senso, è necessario considerare che il fanciullo, ovungue nel mondo abbia la ventura di nascere, ha diritto ad una protezione ed a cure particolari, nel rispetto della sua identità, della sua lingua, dei suoi valori culturali e dei valori nazionali del Paese cui appartiene. È evidente che alcuni Paesi, pur impegnandosi nella tutela e nella cura dei minori abbandonati, non hanno sufficienti risorse economiche per garantire al fanciullo una qualità di vita adeguata ai principi stabiliti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata il 10 dicembre 1948, e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 (resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176) entrambi documenti fondamentali deliberati nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Questi Paesi, oggettivamente in difficoltà economica, avrebbero anche tutto l'interesse a consentire che i minori ricoverati negli istituti di educazione e di cura, appositamente costituiti nei luoghi di origine, fossero affidati a famiglie residenti all'estero; tuttavia dovrebbero avere sufficienti garanzie che i giovani non siano completamente distaccati dalla cultura del Paese di origine e, soprattutto, dalla famiglia di origine, ove esistente.

Inoltre esistono nel nostro Paese norme precise che regolano il flusso di cittadini provenienti dai Paesi extraeuropei, che limitano di fatto la possibilità di disporre affidamenti di media durata, in quanto non in regola con le disposizioni in materia di permesso di soggiorno, anche in

relazione agli impegni assunti dell'Italia nell'ambito dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388.

In tale ottica, l'articolo 1 della presente proposta di legge autorizza il Ministro degli affari esteri a stipulare accordi bilaterali, a condizioni di reciprocità, con Paesi extraeuropei in materia di affidamento internazionale di minori, stabilendo alcuni principi fondamentali a tutela dei diritti del fanciullo, comunemente accettati nell'ambito dei Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite.

L'articolo 2 reca modiche alla normativa in materia di immigrazione, in modo da garantire che, nel caso di affidamento internazionale di minore, sia concesso uno speciale permesso di soggiorno valevole per tutta la durata dell'affidamento medesimo.

L'articolo 3 reca disposizioni per l'entrata in vigore del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Accordi bilaterali per l'affidamento internazionale di minori).

- 1. Il Ministro degli affari esteri è autorizzato a stipulare convenzioni bilaterali, a condizioni di reciprocità, con Paesi extraeuropei, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente legge, allo scopo di consentire l'affidamento internazionale dei minori.
- 2. L'affidamento internazionale di minori è consentito alle seguenti condizioni, che devono perdurare per tutto il periodo dell'affidamento, a pena di decadenza:
- a) la competente autorità dello Stato di origine abbia stabilito che il minore, nel suo stesso superiore interesse, possa essere dato in affidamento;
- b) la famiglia di origine abbia dato il proprio consenso liberamente, con esclusione di qualunque vantaggio patrimoniale;
- c) il minore viva permanentemente nel Paese di origine in un istituto di internato o similare;
- *d)* tenuto conto dell'età e del grado di maturità del minore, sia accertato anche il suo consenso all'affidamento internazionale:
- e) l'affidatario si impegni a favorire la permanenza dei legami del minore con la famiglia di origine e con la cultura del Paese di origine, sulla base di un progetto educativo che formi parte integrante, a pena di decadenza, dell'atto di affidamento del minore;

- f) il minore mantenga esclusivamente la cittadinanza del Paese di origine, il proprio nome e cognome, la propria identità culturale e religiosa, per tutta la durata dell'affidamento;
- g) sia garantita al minore la possibilità, a spese dell'affidatario, di mantenere un'adeguata corrispondenza con la famiglia di origine, nonché di poter rientrare con ragionevole periodicità nel Paese di origine;
- h) sia garantito al minore straniero, in affidamento internazionale nel territorio della Repubblica italiana, lo stesso trattamento giuridico spettante al minore cittadino italiano, ivi comprese le norme di legislazione sociale in favore della famiglia affidataria.

ART. 2.

(Permesso di soggiorno per minori in stato di affidamento internazionale).

- 1. In deroga ad ogni altra norma contraria, il minore cittadino straniero proveniente da un Paese extracomunitario, che è stato dichiarato in stato di affidamento internazionale sulla base di un accordo bilaterale stipulato ai sensi della presente legge, acquisisce titolo a permanere liberamente nel territorio della Repubblica italiana per tutta la durata dell'affidamento medesimo e fino al conseguimento di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.
- 2. Il permesso di soggiorno del minore di cui al comma 1 è rilasciato dall'autorità competente sulla base della dimostrazione dell'atto di affidamento.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



14PDI.0002510